



ACCORDO
PER LA COESIONE
2021-2027



ACCORDO DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ART.6 DELLA LEGGE REGIO-

NALE N. 25/2023

TRA

la **Regione Abruzzo**, con sede legale a L'Aquila in Via Leonardo da Vinci n. 7, in persona del Direttore pro tempore del Dipartimento Presidenza – Programmazione - Turismo Arch. Antonio Sorgi Pec: dpa@pec.regione.abruzzo.it;

e

l'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (C.F. 91022630676 - PEC direzione@pec.areacom.eu), con sede in via Leonardo Da Vinci n.6 67100 L'AQUILA, in persona del legale rappresentante Donato Cavallo, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'AREACOM, nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n.731 del 15 novembre 2021, (di seguito “**Agenzia**” o “**AREACOM**”)

Le suddette parti intervengono in esecuzione della D.G.R. n. 60 del 31.01.2025

RICHIAMATI:

- La Legge Regionale n. 25/2023, ed in particolare:

- l'art.3 comma 1 che così dispone: “*Ferme restando le funzioni assegnate dalla LR. 25/2000, l'Agenzia svolge altresì i seguenti compiti:*

(...omissis...)

d) *svolge sempre nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, funzioni di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'[articolo 9, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66](#) (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#);*

(...omissis...)

f) provvede, sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze dei soggetti di cui all'articolo 5:

1) a stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2000), in cui gli operatori economici aggrudicatari si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi e alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti di cui all'articolo 5;

2) ad acquisire lavori, di importo superiore a euro 150.000,00, beni e servizi, nonché a ricorrere a ogni strumento contrattuale previsto dalla normativa vigente per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, in favore dei soggetti di cui all'articolo 5;

- l'art. 4 comma 3 che così stabilisce: “Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, l'Agenzia svolge le funzioni di centrale di committenza attraverso l'utilizzo prioritario di forme di comunicazione digitali, anche ai fini dell'ottimizzazione e della celerità delle procedure. A tal fine, incentiva l'utilizzo di tali forme di comunicazione anche da parte dei soggetti di cui all'articolo 5”

- l'art.5:

- **comma 1** il quale dispone che: “L'Agenzia svolge i compiti di cui all'articolo 3 in favore dei seguenti soggetti aventi sede nel territorio regionale:

a) organi della Regione, enti e organismi regionali, nonché loro associazioni e consorzi, agenzie, aziende ed istituti, anche autonomi, nonché enti ed aziende del Servizio sanitario regionale, organismi di

diritto pubblico e società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;
(...omissis)

o **comma 2** che prevede quanto segue: *“Fermi restando gli ulteriori vincoli previsti dalla normativa statale e regionale di utilizzazione delle centrali di committenza regionali, per le funzioni di cui all'articolo 3:*

a) i soggetti di cui al comma 1, lettera a), possono utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro e ogni strumento contrattuale stipulato in favore dei medesimi dall'Agenzia;

b) i soggetti di cui al comma 1, lettera a), possono ricorrere all'Agenzia per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, nei casi e relativamente agli importi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 37 del d.lgs. 50/2016” (sostituita dal D.lgs. 36/2023 art.62); (...omissis...)

- l'art 6 comma 2 che dispone: *“I rapporti tra l'Agenzia, quale Centrale unica di committenza regionale, e i soggetti di cui all'articolo 5, sono regolati da Accordi di servizio che disciplinano le attività delegate di committenza, nonché le modalità di regolazione dei rispettivi rapporti, anche con riferimento alle modalità di recesso e agli oneri a carico delle parti in ordine agli eventuali contenziosi in materia di affidamento”.*

- la L. n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

- il D. Lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii;

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo Sociale Europeo plus (FSE+);



ACCORDO
PER LA COESIONE
2021-2027



- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la DGR n. 204 del 14/04/2022 recante "Adozione del Programmi Regionale FESR e FSE+ "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" 2021- 2027 della Regione Abruzzo in attuazione del Reg.(UE) N.1060/2021: Approvazione preliminare";
- la DGR n. 74 del 07.02.2024 con la quale si è proceduto ad approvare lo schema di Accordo per la Coesione, di cui all'art.1, comma 1, lett. d del Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124, e i relativi allegati;
- la Delibera del CIPESS n. 15 del 23/04/2024 recante "Regione Abruzzo – Assegnazione risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni";
- la DGR n. 410 del 15/07/2024 recante "Programma Regionale PR Abruzzo FESR FSE+ 2021-2027 – Accordo di Coesione Abruzzo FSC 2021-2027". Approvazione della "Strategia di Comunicazione integrata della politica di coesione della Regione Abruzzo attraverso i programmi FESR, FSE+ e FSC 2021-2027"
- la DGR n.447 del 24/07/2024 recante: "Preso d'atto della pubblicazione della deliberazione CIPESS n.15/2024 in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16.07.2024, approva-



ACCORDO
PER LA COESIONE
2021-2027





ACCORDO
PER LA COESIONE
2021-2027



comunicazione integrata dei PR ABRUZZO FESR FSE+2021-2027 e di FSC 21-27 di cui alla DGR 410/2024”, per l’importo complessivo di Euro 7.250.000 (IVA inclusa), suddiviso nei seguenti due lotti:

1) Lotto I relativo all’attuazione dell’intervento denominato “Assistenza Tecnica (Codice intervento FSCRI_RI 2191) a valere su FSC 21-27, CUP C91C24000050001 per Euro 4.000.000,00 (IVA inclusa);

2) Lotto II relativo all’attuazione dell’intervento di assistenza tecnica dei Programmi FESR e FSE+ Abruzzo 2021-2027, CUP C99B24000070003, per Euro 3.250.000,00 (IVA inclusa), con possibile incremento di prestazioni entro il limite massimo di 1/5;

- la nota prot. RA/0447206 del 19.11.2024 con cui il Servizio Programmazione Nazionale DPA002, ai fini della corretta attivazione delle procedure di affidamento di che trattasi, ha richiesto ad AREACOM di conoscere le modalità di regolazione previste sia relativamente alla disciplina delle attività delegate che allo svolgimento dei rapporti tra l'Agenzia e la Regione in qualità di Committente;

Premesso che

- nell’Accordo per la Coesione della Regione Abruzzo 21-27, di cui alla citata DGR. N. 74 del 7.02.2024 e s.m.i., sono state previste le seguenti n. 2 schede intervento:

- Scheda denominata “*Hub delle competenze: servizi specialistici*” (Codice intervento: FSCRI_RI_1801);

- Scheda denominata “Assistenza tecnica” (Codice intervento: FSCRI_RI2191);

- la DGR n. 410/2024:

1. approva la proposta di *“Strategia di comunicazione integrata della Politica di Coesione della Regione Abruzzo attraverso i Programmi FESR, FSE+ e FSC 2021-2027”* predisposta dal Dipartimento Presidenza unitamente



ACCORDO
PER LA COESIONE
2021-2027



all'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e all'Autorità di Gestione Programmazione Nazionale della Regione Abruzzo;

2. autorizza il Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE a destinare le risorse pari ad € 3.250.000,00 (IVA inclusa), nell'ambito della dotazione di assistenza tecnica dei Programmi FESR e FSE+ Abruzzo 2021-2027, già destinata alle attività di comunicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera j) del Regolamento (UE) 1060/2011;

3. programma altresì le risorse pari ad € 4.000.000,00 (IVA inclusa), da reinvestire nell'ambito della dotazione del FSC Abruzzo 2021/2027 destinate alle attività di Informazione e pubblicità di cui all'art. 8 dell'Accordo di sviluppo e Coesione;

4. stabilisce che il Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE e il Servizio Programmazione Nazionale potranno procedere a dare attuazione al presente provvedimento anche avvalendosi, nel rispetto della normativa vigente, del supporto di società di servizi in possesso di specifico knowhow nell'ambito della comunicazione pubblica e istituzionale;

- AREACOM ricopre il ruolo di Centrale di Committenza regionale per la Regione Abruzzo, ai sensi della legge istitutiva n.25 del 14 marzo 2000 e delle successive L.R. n.34 del 27 settembre 2016 e L.R. n.25 del 6 giugno 2023, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art.9 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n.89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n.781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e, da ultimo, con Delibera n.643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti Aggre-



ACCORDO
PER LA COESIONE
2021-2027



gatori di cui all'articolo 9 del D.L. 24 aprile 2014, n.66);

- il Dipartimento Presidenza – Programmazione - Turismo ha ritenuto necessario ricorrere ad AREACOM per le procedure di affidamento delle gare di che trattasi;

- AREACOM, appositamente interpellata, come si evince dalle note citate in narrativa, ha manifestato la propria disponibilità, quale centrale di committenza qualificata, ad assolvere alle necessità del Dipartimento Presidenza – Programmazione - Turismo relativamente allo svolgimento e alla gestione delle procedure di appalto di competenza della medesima.

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo per servizio di centrale di committenza e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2 - Oggetto e finalità della Convenzione

1. Il Dipartimento Presidenza – Programmazione - Turismo, in osservanza del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che impone, tra l'altro, l'uso obbligatorio di piattaforme di *e-procurement* certificate da parte delle Stazioni Appaltanti e degli Enti concedenti a partire dal 1° gennaio 2024, ha affidato ad AREACOM lo svolgimento di tutte le attività individuate nell'articolo 3, del presente accordo, per la gestione delle procedure di gara di seguito elencate:

- a) elaborazione e gestione di tutte le attività connesse all'affidamento dei seguenti servizi relativi all'intervento denominato "*Hub delle competenze: servizi specialistici*" (Codice intervento: FSCRI_RI_1801, CUP C91C24000060001) a



ACCORDO
PER LA COESIONE
2021-2027



valere su FSC 21-27, per un ammontare complessivo di € 350.000,00 (IVA inclusa):

- studio di fattibilità per l'attivazione di un servizio di help desk rivolto alle esigenze degli enti locali, con funzione di Punto Unico di Accesso Regionale (PUAR) al fine di favorire una comunicazione univoca ed efficace tra la Regione e i territori che garantisca un supporto all'attuazione degli interventi finanziati da FESR, FSE, FSC e Strategie territoriali nell'ambito delle politiche di coesione;

- studio di fattibilità sull'informatizzazione delle procedure di controllo e gestione della spesa, in riferimento alla attuazione e rendicontazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse europee e nazionali, in coerenza con quanto previsto dalla manualistica e dal Si.Ge.Co;

b) elaborazione e gestione di tutte le attività connesse all'affidamento del servizio denominato "Servizi riguardanti la comunicazione integrata dei PR ABRUZZO FESR FSE+2021-2027 e di FSC 21-27 di cui alla DGR 410/2024", per l'importo complessivo di Euro 7.250.000 (IVA inclusa), suddiviso nei seguenti due lotti:

1) Lotto I relativo all'attuazione dell'intervento denominato "Assistenza Tecnica (Codice intervento FSCRI_RI_2191) a valere su FSC 21-27, CUP C91C24000050001, per Euro 4.000.000,00 (IVA inclusa);

2) Lotto II relativo all'attuazione dell'intervento di assistenza tecnica dei Programmi FESR e FSE+ Abruzzo 2021-2027, CUP C99B24000070003, per Euro 3.250.000,00 (IVA inclusa), con possibile incremento di prestazioni entro il limite massimo di 1/5.

2. AREACOM si impegna a operare nel perseguimento degli obiettivi del presente Accordo di servizio, nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzia-



ACCORDO
PER LA COESIONE
2021-2027



lità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Articolo 3 - Attività di AREACOM

1. Per gli affidamenti di cui sopra, l'AREACOM, previa individuazione di un proprio Responsabile della fase di affidamento, provvede a svolgere le seguenti attività, in nome e per conto del Dipartimento Presidenza – Programmazione - Turismo:

a) gestione delle procedure di gara ad evidenza pubblica tramite piattaforma di *e-procurement*, dalla indizione delle stesse fino alla loro aggiudicazione, inclusa la predisposizione della relativa documentazione, la verifica dei requisiti, l'esame delle offerte e la gestione dei rapporti con i concorrenti. In particolare, AREACOM cura:

-per la fase di preparazione della gara la predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa, i connessi adempimenti amministrativi e i relativi obblighi di pubblicità;

-per la fase di aggiudicazione la gestione delle FAQ, l'istruttoria amministrativa e la gestione del soccorso istruttorio, la valutazione tecnica ed economica delle offerte, la gestione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte in supporto al RUP, la predisposizione dei provvedimenti di ammissione/esclusione, di nomina della commissione e di aggiudicazione, gli adempimenti amministrativi e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità;

-per la gestione dematerializzata la configurazione della procedura telematica e la gestione delle fasi in modalità dematerializzata;

-per la gestione dei controlli relativi alla verifica dei requisiti di qualificazione ed ammissione alla gara dei concorrenti, l'acquisizione dei controlli sugli operatori economici aggiudicatari per la verifica del rispetto dei requisiti (certificato regolarità fiscale, casellario giudiziale, anagrafe sanzioni amministrative, CCIAA, stato fallimentare, DURC, lavoro dei disabili, annotazio-



ACCORDO
PER LA COESIONE
2021-2027



ni ANAC e BDNA);

b) gli adempimenti anticorruzione e trasparenza, le verifiche di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e conflitto di interessi;

c) lo svolgimento delle eventuali consultazioni preliminari di mercato;

d) la designazione del Presidente delle commissioni di gara. Il Presidente è individuato all'interno di AREACOM e svolge l'incarico a titolo gratuito;

e) ogni altro adempimento connesso alle procedure ad essa affidate, inclusi quelli eventualmente necessari in ragione della tipologia del finanziamento dell'opera.

2. L'Agenzia provvede inoltre alle seguenti ulteriori attività:

a) adempimenti per l'attuazione dei Protocolli di Legalità e dei Protocolli operativi dei flussi finanziari;

b) verifiche di legge in fase di esecuzione ivi comprese quelle in capo a subappaltatori e/o subaffidatari;

c) gestione degli adempimenti di cui alla normativa sulla *privacy*;

d) predisposizione, qualora richiesti, dei documenti e delle informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite;

e) supporto al Dipartimento Presidenza – Programmazione - Turismo per relazionare e/o fornire documentazione in merito alle procedure di gara.

3. Lo svolgimento di eventuali ulteriori prestazioni può essere richiesto dal Dipartimento Presidenza – Programmazione - Turismo ad AREACOM. Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta AREACOM invia al Dipartimento una proposta sulle relative modalità di svolgimento comprensiva di cronoprogramma, eventuali costi, nonché le modalità di pagamento. Le attività richieste sono avviate a seguito di espressa accettazione da parte del Dipartimento Presidenza – Programmazione - Turismo della predetta proposta.



ACCORDO
PER LA COESIONE
2021-2027



4. AREACOM si impegna a segnalare immediatamente al Dipartimento Presidenza – Programmazione - Turismo eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa delle azioni e delle attività richieste.

5. AREACOM individua la tipologia di procedura migliore da utilizzare in relazione all'esigenza del rispetto dei tempi di esecuzione e realizzazione degli interventi.

Articolo 4 - Attività Dipartimento Presidenza – Programmazione - Turismo

1. Per consentire ad AREACOM il corretto svolgimento delle attività affidate con il presente Accordo di servizio, il Dipartimento Presidenza – Programmazione - Turismo:

a) mette a disposizione di AREACOM, ove disponibile, la documentazione progettuale e ogni altra necessaria documentazione per l'espletamento dei compiti di AREACOM;

b) fornisce le indicazioni per la strutturazione della documentazione di gara;

c) indica, per il tramite dei Dirigenti dei Servizi responsabili degli interventi oggetto delle procedure di affidamento di cui al presente accordo, i cronoprogrammi di realizzazione dei servizi richiesti, i quali costituiscono presupposto per l'individuazione da parte di AREACOM delle tempistiche di indizione delle procedure di che trattasi;

d) procede, per le attività di propria competenza, alla nomina del RUP che collaborerà con il Responsabile di fase nominato da AREACOM;

e) nomina, ove disponibili, almeno due componenti della Commissione giudicatrice;

f) mette a disposizione esperti particolarmente qualificati, anche settoriali, sulle specifiche aree tematiche connesse alla attuazione degli interventi.



ACCORDO
PER LA COESIONE
2021-2027



Articolo 5 - Obblighi comuni e responsabilità delle Parti

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività che pongono in essere, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.

3. Ciascuna Parte in relazione alle attività di propria competenza, si obbliga a:

a) fornire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti;

b) tenersi reciprocamente informate circa l'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del presente Accordo di servizio;

c) comunicare tutte le irregolarità riscontrate.

4. Sono a carico di AREACOM gli oneri relativi a eventuali contenziosi connessi all'utilizzo della piattaforma di *e-procurement* utilizzata.

Articolo 6 - Comunicazioni tra le Parti

1. Il coordinamento dello sviluppo delle attività previste dal presente Accordo è affidato:

• **per Dipartimento Presidenza – Programmazione - Turismo – al DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE, (DPA002), Dott.ssa Emanuela Murri, E al DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORITA' DI GESTIONE FESR-FSE (DPA011), Dott. Carmine Cipollone**

• **per AREACOM – DIRETTORE: Dott. Donato Cavallo**

2. I referenti si occupano del coordinamento della corretta esecuzione delle attività



ACCORDO
PER LA COESIONE
2021-2027



previste nel presente Accordo, attivando e coinvolgendo le risorse necessarie.

L'eventuale sostituzione dei predetti referenti è oggetto di preventiva comunicazione all'altra Parte e non comporta modifica al presente Accordo.

3. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito precisati:

- per il Dipartimento Presidenza – Programmazione - Turismo:

dpa002@pec.regione.abruzzo.it; dpa011@pec.regione.abruzzo.it

- per AREACOM: direzione@pec.areacom.eu

Articolo 7 - Determinazione dei costi

1. Laddove AREACOM si avvalga, nello svolgimento delle sue funzioni di Soggetto Aggregatore, relativamente agli affidamenti di cui sopra, degli strumenti di negoziazione messi a disposizione da CONSIP, nulla è dovuto a titolo di incentivo per le funzioni tecniche del personale, di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 e agli artt. 6, 7 e 10 del "Disciplinare per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti", approvato dall'Agenzia regionale di informatica e committenza con Delibera direttoriale n. 4 del 29/01/2024.

2. Laddove, invece, AREACOM agisca usando strumenti di negoziazione propri, saranno corrisposti gli incentivi per le funzioni tecniche del personale, di cui ai richiamati art. 45 d.lgs 36/2023 e artt. 6, 7 e 10 del "Disciplinare per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti", approvato dall'Agenzia regionale di informatica e committenza con Delibera direttoriale n. 4 del 29/01/2024, quali spese ammissibili nell'ambito delle programmazioni FSC 21-27 e FESR-FSE+ 21-27.



ACCORDO
PER LA COESIONE
2021-2027

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

Subgetto Aggregatore Regione Abruzzo
reaCom

3. AREACOM procede direttamente a sostenere gli oneri e le spese strumentali all'aggiudicazione della gara.

4. In un'ottica di massima collaborazione istituzionale, al fine della migliore gestione delle risorse pubbliche e in considerazione delle finalità perseguite dalle Parti con il presente Accordo di servizio, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 45 del Codice dei Contratti di cui al D.lgs. 36/2023 non trovano applicazione nei confronti di AREACOM e dei suoi dipendenti.

Articolo 8 - Rendicontazione delle attività e pagamenti

1. AREACOM, al termine dell'espletamento di ogni singola procedura di gara affidata, presenta una relazione contenente la descrizione dell'attività svolta.

2. L'eventuale reintegro dei costi è disposto previa verifica ed approvazione da parte del Dipartimento Presidenza – Programmazione – Turismo della relazione di cui al comma 1. Il provvedimento di liquidazione è adottato entro 30 giorni dall'approvazione della relazione di cui al comma 1, ovvero a seguito delle procedure di controllo necessarie, mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato ed indicato da AREACOM.

Articolo 9 - Efficacia, durata e proroga. Diritto di recesso. Modifiche

1. Il presente Accordo di servizio ha la durata pari a 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, con possibilità di proroga agli stessi patti e condizioni, su richiesta del Dipartimento Presidenza – Programmazione - Turismo da comunicarsi ad AREACOM a mezzo PEC almeno entro 30 giorni prima della scadenza del termine.

2. Resta fermo l'obbligo di ciascuna Parte di conservare la disponibilità della docu-



ACCORDO
PER LA COESIONE
2021-2027



mentazione di cui sia in possesso in virtù del presente Accordo di servizio sino al periodo in cui la stessa potrà essere richiesta nell'espletamento dei controlli, anche in applicazione della normativa europea, eseguiti successivamente alla realizzazione degli interventi.

3. La cessazione dell'efficacia del presente Accordo non ha comunque effetto sulle disposizioni di cui all'articolo 8, con riferimento alle attività svolte, la cui esecuzione fosse in corso al momento della cessazione anzidetta.

4. Il Dipartimento Presidenza – Programmazione - Turismo ha facoltà in ogni momento di recedere dal presente Accordo di servizio con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi a mezzo pec all'indirizzo di AREACOM. In tale ipotesi sono riconosciute ad AREACOM le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, che sono da AREACOM rendicontati, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data del recesso risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.

5. Eventuali modifiche al presente Accordo di servizio possono essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.

Articolo 10 - Sospensione e risoluzione

1. Il Dipartimento Presidenza – Programmazione - Turismo può disporre la sospensione delle attività nei casi in cui riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente Accordo da parte di AREACOM.

2. Il Dipartimento Presidenza – Programmazione - Turismo si riserva la facoltà di risolvere il rapporto derivante dal presente Accordo di servizio in caso di sospensione dell'esecuzione delle prestazioni da parte di AREACOM per un periodo superiore a



ACCORDO
PER LA COESIONE
2021-2027



30 giorni.

3. In caso di grave inadempimento, il Dipartimento Presidenza – Programmazione Turismo può diffidare AREACOM, assegnando un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, per porre in essere tutte le necessarie azioni correttive e, nel caso in cui l'inadempimento non venisse meno, può dichiarare risolto l'Accordo di servizio.

Articolo 11 - Riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in conformità alle disposizioni di legge in esecuzione del presente Accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari.

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del Codice dei Contratti.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano ciascuna ad effettuare il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo in conformità ai principi di liceità,



ACCORDO
PER LA COESIONE
2021-2027

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

Soggetto Aggregatore Regione Abruzzo
reaCom

proporzionalità, necessità ed indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa e, segnatamente, del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) nonché del D. L. vo 30 giugno 2003 n.196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modifiche ed integrazioni;

2. Ai fini di quanto previsto al precedente punto 1, le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente Accordo di Servizio Attuativo sono trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate.

Articolo 13 - Definizione delle controversie e foro competente

1. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole ed in pieno spirito di collaborazione reciproca le eventuali controversie tra loro insorte in relazione al presente Accordo di servizio. Nel caso in cui non si possa addivenire ad una definizione amichevole, tutte le controversie derivanti del presente Accordo o in relazione allo stesso sono devolute in via esclusiva al Foro di L'Aquila.

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. Le Parti convengono che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di interessi comuni e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola;

2. Le imposte di bollo e di registro eventualmente dovute in relazione alla presente Accordo sono a carico di AREACOM.

Articolo 15 - Comunicazioni ed elezione di domicilio

1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo di Servizio, ciascuna Parte elegge



ACCORDO
PER LA COESIONE
2014-2020



domicilio presso il proprio indirizzo di posta elettronica attivato con un servizio di
posta elettronica certificata avente valore legale *ex art.1, comma 1, lettera n-ter D.*
Lgs n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD).

Quanto alla AREACOM: PEC direzione@pec.areacom.eu

Quanto al Dipartimento Presidenza – Programmazione – Turismo: PEC
dpa@pec.regione.abruzzo.it

Per il Direttore del	Il Direttore Generale
Dipartimento Presidenza -	di Areacom
Programmazione – Turismo (<i>vacante</i>)	Donato Cavallo
Il Direttore Generale	
Arch. Antonio Sorgi	